

## Con l'amministratore di sostegno non si perde la capacità di agire

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 03 OTTOBRE 2023 | Angelo Busani

La persona beneficiaria dell'amministrazione di sostegno conserva la sua piena capacità di agire, fatta eccezione per il compimento di quegli atti che il giudice tutelare affida all'intervento dell'amministratore di sostegno (in sostituzione o in assistenza dell'amministrato), nel momento della sua nomina o con un decreto successivo. È quanto la Cassazione decide con l'ordinanza n. 27691 del 2 ottobre 2023 (nel noto caso dell'infermità dell'attore Lando Buzzanca) derivandone che la sola sottoposizione di una persona al regime dell'amministrazione di sostegno non comporta l'attribuzione a quest'ultima dello status di incapace; pertanto, alla persona beneficiaria dell'amministrazione di sostegno non possono essere automaticamente applicate le norme limitative dettate dal Codice civile per il soggetto che sia stato dichiarato interdetto o inabilitato. In particolare, non si può applicare al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, a meno che non sia il giudice a stabilirlo in situazioni di «eccezionale gravità», il divieto di contrarre matrimonio sancito per la persona interdetta dall'articolo 85 del Codice civile. Infatti, la normativa sull'amministrazione di sostegno è finalizzata (si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 114/2019 e della Cassazione n. 11536/2017, 12460/2018 e 4733/2021) a valorizzare le capacità residue della persona inferma e a sostenerla, più che a limitarla; nonché a mantenere volontariamente sfumati i contorni tra capacità e incapacità di agire, in quanto l'assolutezza di tale distinzione (sancita nell'impianto originario del Codice civile del 1942) è stata ritenuta non più adeguata a gestire le innumerevoli situazioni della vita che conducono all'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno. In definitiva, la persona che è sottoposta ad amministrazione di sostegno è pienamente capace di agire in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità e la sua condizione giuridica è differenziata da quella dell'interdetto, cosicché ne deve essere tenuta distinta la posizione, salvo nel caso in cui il giudice non ritenga di assimilare la persona amministrata alla persona interdetta. Dalla considerazione per la quale il beneficiario dell'amministrazione di sostegno non è un "incapace" discende, dunque, che non possano essergli applicate, salvo che il giudice tutelare non abbia disposto il tal senso, le limitazioni previste dalla legge per interdetti ed inabilitati. © RIPRODUZIONE RISERVATA